

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATO DALLA SOCIETA' G. S. FIAMME ORO RUGBY ROMA IN DATA 18/5/2015

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza inviata per email in data 18 maggio 2015 (ore 14.59), dalla società G. S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, a firma del direttore sportivo, il sig. Claudio Gaudiello, con la quale veniva presentato ricorso artt. 56 e seguenti del regolamento di giustizia con contestuale richiesta di adozione di provvedimenti sanzionatori, relativamente all'incontro Fiamme Oro Roma – Femi-Cz Rugby Rovigo Delta, del 16 maggio 2015;

considerato che nell'istanza la società G. S. Fiamme Oro Rugby Roma ha allegato un ricorso e le immagini di due distinti episodi accaduti durante la gara del 16 maggio u.s.;

che veniva fissato il giorno 22 maggio 2015 nel quale il Giudice Sportivo avrebbe emesso la decisione;

che veniva, altresì, assegnato alle parti interessate termine fino al 20 maggio 2015 per il deposito di memorie e documenti utili alla decisione;

che in data 20 maggio 2015 l'avv. Federico Cogo, difensore della società Rugby Rovigo Delta Srl., provvedeva ad assolvere tale onere, depositando a mezzo comunicazione mail una memoria difensiva;

Stante la produzione delle parti, l'istruttoria può definirsi completa e l'istanza matura per la decisione.

L'istanza presentata dalla società G.S. Fiamme Oro Rugby Roma è parzialmente fondata.

Deduce la società G. S. Fiamme Oro Rugby Roma, come " *in occasione della gara valevole per la semifinale di andata del campionato di eccellenza G.S. Fiamme Oro Rugby – Femi Cz Rugby Rovigo Delta, si sono verificati due episodi costituenti a parere della scrivente società, illeciti tecnici commessi da un giocatore del rugby Rovigo in danno di giocatori delle Fiamme Oro non visti e non rilevati come fatti violenti dall'arbitro. Si va di seguito ad indicare analiticamente i singoli episodi tutti corredati da prova video.*

- 1) *Pugno giocatore Jean Francois Montauriol (parte offesa Sutto Michele n. 5 delle Fiamme Oro), al minuto 20.40 del secondo tempo, nel corso di una Maul generatasi da una touch in favore del Rovigo, il Montauriol colpiva con un pugno al volto, con movimento pacificamente del tutto estraneo al gioco, il giocatore numero 5 Sutto Michele, che compiuta l'azione violenta si allontana.*
- 2) *Ginocchiata Jean Francois Montauriol (parte offesa Marinaro Simone n. 21 delle Fiamme Oro), al minuto 36,50 del secondo tempo, con la gara sul punteggio di 24-33 in fase di raggruppamento a terra (ruck) con le Fiamme Oro in possesso del pallone, il giocatore del Rovigo Montauriol, in piedi, colpiva violentemente con il ginocchio sul fianco dell'emitorace destro del giocatore Simone Marinaro, che si trovava a terra, con un movimento del tutto estraneo all'azione di gioco. Si rileva che il giocatore colpito si trovava in posizione manifestamente vulnerabile. Si allegano sin da ora clip contenenti le immagini estrapolate dalle riprese Rai relative ai fatti oggetto della presente segnalazione, rilevando che le stesse ben potranno essere acquisite dal Giudice e valutate come prova ai sensi dell'art. 41 lettera B) del regolamento di giustizia non essendo stato il fatto rilevato dai giudici di gara ed essendo falli pacificamente estranei alle azioni di gioco.*

Argomenta al contrario la difesa della RUGBY ROVIGO DELTA Srl., con la memoria difensiva ex art. 59 regolamento di giustizia, la inutilizzabilità, per i due episodi contestati, della prova televisiva ai sensi dell'art. 41 lettera b), rilevando, nel primo caso, come l'azione contestata al giocatore del Rovigo e descritta come pugno dalla ricorrente, sia stata sanzionata dall'arbitro su segnalazione del giudice di linea e nell'altro caso (ginocchiata), come non trattasi di "fatto violento commesso volontariamente a gioco fermo o estraneo all'azione di gioco".

* * *

Il procedimento posto all'attenzione del Giudice Sportivo trae origine dall'istanza presentata in data 18 maggio 2015, dal direttore Sportivo della società G. S. Fiamme Oro Rugby Roma, con la richiesta di avvio della procedura di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 41 del medesimo codice di rito (prova televisiva), per fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o, comunque, che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.

Ricordato come il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore, se non in presenza di evidenti lacune, il rapporto redatto dal direttore di gara, il sig. Elia Rizzo, non riporta i fatti contestati dall'istante, ritenendo tuttavia ammissibile la prova televisiva, per uno solo dei due casi indicati.

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E 55. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATO DALLA SOCIETA' G. S. FIAMME ORO RUGBY ROMA IN DATA 18/5/2015

In merito al primo episodio (pugno del giocatore Jean Francois Montauriol con parte offesa Sutto Michele n. 5 delle Fiamme Oro), infatti, la difesa della Rugby Rovigo eccepisce, validamente, come l'azione de quo sia stata sanzionata dal direttore di gara durante la partita.

Testuale dalla memoria difensiva del R. Rovigo ".....Il Rovigo su quell'azione aveva infatti segnato la meta che l'arbitro ha annullato assegnando un calcio di punizione alla squadra delle Fiamme Oro per il fallo di Montauriol. Sul punto si allega il video della fase immediatamente successiva alla meta segnata con il richiamo del giudice di linea e la segnalazione all'arbitro".

Il Giudice Sportivo ha opportunamente interpellato telefonicamente il direttore di gara, il sig. Elia Rizzo per avere un chiarimento sulla circostanza dedotta nel procedimento disciplinare e lo stesso arbitro ha potuto così descrivere l'episodio "....non ho visto direttamente l'azione. Sono stato richiamato dall'assistente arbitrale Liperini che mi ha riferito che in seguito ad una maul, il giocatore 5 blu e il giocatore 5 bianco, si prendevano tra di loro. Iniziava il 5 bianco a trattenere il 5 blu, il quale per liberarsi dalla trattenuta reagiva con un movimento di sbracciata andando a colpire il volto del 5 bianco, ma che in realtà non provocava nessun effetto sul giocatore 5 bianco. Richiamavo i capitani, che erano proprio il 5 blu ed il 5 bianco e gli spiegavo cosa mi aveva riferito l'assistente arbitrale e procedevo a dare un calcio di punizione al Rovigo, anche se stavo già giocando un vantaggio per il Rovigo per un precedente fallo, ed a seguito della reazione dello stesso giocatore del Rovigo invertivo il calcio di punizione in favore delle Fiamme Oro Roma".

La dedotta richiesta dell'istante volta alla visione del filmato televisivo ex art. 41 lettera b) per accertare le responsabilità dell'incolpazione in capo al sig. Jean Francois Montauriol non può essere accolta e, dunque, sanzionata, essendo il fatto illecito valutato durante l'incontro dagli ufficiali di gara, debitamente sanzionato e, comunque, tale da non provocare lesioni gravi o gravissime.

L'istanza del G. S. Fiamme Oro Rugby Roma, in relazione al capo 1 (pugno) deve intendersi rigettata.

Con il punto di doglianza contraddistinto dal n. 2 (ginocchiata) la società G. S. Fiamme Oro Rugby Roma intende far accertare a mezzo della visione della prova televisiva ex art. 41 lettera b) regolamento di giustizia, un colpo di ginocchio che il sig. Montauriol avrebbe inferto sul costato al giocatore Simone Marinaro, al 36.50 del secondo tempo, con il giocatore delle Fiamme Oro Roma disteso a terra in posizione di vulnerabilità.

Il Giudice Sportivo, pertanto, verificato come il fatto non sia stato refertato dal direttore di gara e che per come è stato descritto dall'istante integrerebbe un fatto violento, ha ritenuto sussistenti i requisiti minimi per utilizzare la prova televisiva e visionato le immagini fornite dalla società G.S. Fiamme Oro Roma da due diverse angolazioni.

Dalla loro analisi si evince come al minuto 36.00 del secondo tempo, con le Fiamme Oro Roma poste alla destra delle immagini, il n. 14 bianco (Fiamme Oro) correre con la palla in mano. Il giocatore bianco viene placcato da diversi giocatori blu (Rovigo). Si forma un raggruppamento cui partecipano diversi contendenti e la palla viene recuperata dal un altro giocatore delle Fiamme Oro contraddistinto dal n. 21 che subito viene placcato e portato a terra. A questo punto il n. 5 blu (Montauriol) si rialza da terra e si avvicina al raggruppamento, rivolge lo sguardo verso al giocatore 21 bianco che è in posizione distesa a terra con le spalle poste verso il Rovigo e con il ginocchio destro colpisce il giocatore 21 bianco con un movimento rapido di discesa del ginocchio verso il costato del giocatore delle Fiamme Oro Roma. Il 5 blu una volta entrato in contatto con il giocatore bianco alza la gamba sinistra in maniera che il peso del suo corpo sia tutto poggiato sul ginocchio destro.

L'azione per come visibile a mezzo immagini trasmesse dalla televisione di stato (Rai), che forniscono piena garanzia tecnica e documentale, mettono in evidenza come il fallo di antigiochi sia stato **a)** intenzionale e deliberato **b)** irresponsabile potendo sapere il Montauriol che giocando con il ginocchio un avversario a terra si sarebbe assunto il rischio di colpirlo e di commettere l'atto di antigiochi punito dall'art. 27 punto 1 lettera m); **c)** è stato usato il ginocchio di per se una parte del corpo atta ad arrecare danno fisico all'avversario; **d)** la condotta è stata completamente portata a termine e le immagini non mostrano atti di interruzione del gesto (tentativo).

Le immagini sono sufficientemente chiare per attestare l'azione come avulsa dall'azione di gioco e/o, comunque, totalmente estranea al gioco con nessuna attinenza con la pratica del rugby nè tanto meno con la fase di gioco della ruck.

La difesa del R. Rovigo, invece, sul punto non è meritevole di accoglimento.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E 55. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATO DALLA SOCIETA' G. S. FIAMME ORO RUGBY ROMA IN DATA 18/5/2015

Deduce, infatti, il R. Rovigo *“come l’azione portata dal Montauriol nell’episodio segnalato appare del tutto conforme al regolamento, non violenta ed affatto estranea al gioco. Si era, infatti, formata una ruck con il giocatore n. 21 delle Fiamme Oro, portatore di palla, a terra a seguito di un placcaggio; il n. 5 del Rovigo si rialza (essendo stato precedentemente sollevato e buttato a terra da un avversario), e si accinge a giocare la ruck ben potendo scavalcare il giocatore a terra, al fine di pulirla come si usa dire nel linguaggio rugbistico. Per farlo e per evitare possibili calpestamenti di giocatori a terra, con il rischio di provocare danno agli stessi, si arresta, appoggia la tibia destra sul giocatore e scavalca lo stesso con la gamba sinistra, dopodiché l’azione si interrompe per l’intervento dell’arbitro, perfettamente posizionato che fischia un fallo delle Fiamme Oro in quella ruck, talché il n. 5 del Rovigo non porta a termine l’azione di gioco. Va notato anche per ribadire la completa assenza di violenza illecita nell’azione del giocatore del Rovigo, che lo stesso mantiene sempre il piede destro a terra (come si vede dalla clip con la ripresa da altra telecamera), e dunque non porta colpi volontari all’avversario: appare evidente che una ginocchiata (come viene definito il contatto de quo nell’istanza delle Fiamme Oro), consiste in un colpo portato con il ginocchio e dunque comporta il sollevamento del piede”*.

L’azione descritta dal R. Rovigo, è l’esatto opposto a quella visionata ed acclarata dal Giudice Sportivo dove, in estrema sintesi, accerta che il sig. Montauriol sferra una ginocchiata violenta al costato di un avversario a terra, sollevando il ginocchio destro unitamente al piede.

Le immagini portano a ritenere responsabile il sig. Jean Francois Montauriol dell’infrazione di cui all’art. 27 lettera m) del regolamento di giustizia (*qualora colpisca con un ginocchio un avversario*), con l’irrogazione della sanzione di 4 (quattro) settimane di squalifica, sanzione che dovrà intendersi aggravata di 2 (due) settimane per la recidiva infra quinquennale ex art. 15 regolamento di giustizia, avendo il sig. Montauriol riportato sanzioni disciplinari nei cinque anni sportivi precedenti a quello in corso.

Segue la soccombenza anche la richiesta preliminare del Rugby Rovigo di inutilizzabilità della prova televisiva ai sensi dell’art. 41 lettera b), per carenza dei requisiti, poiché a dire della difesa della resistente non si ravviserebbe alcun fatto violento, commesso volontariamente a gioco fermo o estraneo all’azione di gioco.

Sul punto, si richiama oltre alla consolidata giurisprudenza del Giudice Sportivo Nazionale (vedi ultima decisione Ecc/19/gS), anche la recente decisione della Corte Sportiva di Appello – n. 21 del 8 maggio 2015, la quale ha avuto il pregio di evidenziare come tutti gli atti di antigiooco avulsi dall’azione, quale può essere considerato un pugno, un calcio o quelli di cui all’art. 27 regolamento di giustizia, ancorché in prossimità di dove è giocato il pallone o l’avversario, in quanto azioni non attinenti in senso stretto al gioco del rugby, devono intendersi estranei al gioco stesso e, dunque, legittimano il giudice sportivo ad applicare l’art. 41 lettera b) del regolamento di giustizia.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

In accoglimento parziale dell’istanza presentata dalla società Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby Roma, visti gli artt. 14, 15, 27, 41, 56, 57, 58, 59, 60 del regolamento di giustizia, irroga al **sig. Jean Francois Montauriol**, la sanzione di settimane 4 (quattro) di squalifica per la violazione dell’art. 27 punto 1 lettera m), e la sanzione di settimane 2 (due) di squalifica per il concorso della recidiva ex art. 15 regolamento di giustizia e così per un totale di 6 (sei) settimane di squalifica, dal 18 maggio 2015 al 28 giugno 2015;

In ragione dell’accoglimento parziale dell’istanza si dispone la restituzione alla società G. S. Fiamme Oro Rugby Roma del contributo per l’accesso alla giustizia di Euro 150,00= versato in data 19 maggio 2015 a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 69974004, intestato alla federazione Italiana Rugby.

Roma, 22 maggio 2015

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**

Segue

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATO DALLA SOCIETA' FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA IN DATA 19/5/2015

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza notificata dalla società RUGBY ROVIGO DELTA SRL s.s.d., in data 19 maggio 2015, a mezzo comunicazione PEC (ore 18.38), con la quale veniva richiesto l'avvio del procedimento di cui agli artt. 57 e seguenti del Regolamento di Giustizia, per un fatto costituente illecito tecnico di un giocatore della squadra avversaria con contestuale richiesta di adozione di un provvedimento sanzionatorio relativi a fatti avvenuti durante l'incontro RUGBY ROVIGO DELTA SRL s.s.d vs G.S. Fiamme Oro Rugby del 16 maggio 2015;

considerato che all'istanza venivano allegate immagini video estrapolate dalle riprese RAI relative al fatto in oggetto nonché due fotografie del volto ferito del giocatore Jean Francois Montauriol della RUGBY ROVIGO DELTA SRL s.s.d., che si asserisce essere il giocatore leso;

rilevato che veniva fissata per il giorno venerdì 22 maggio 2015 nel quale il Giudice Sportivo avrebbe assunto la decisione;

che il G.S. Fiamme Oro Rugby in data 20 maggio 2015 ha depositato a mezzo comunicazione PEC (ore 18.34), una memoria difensiva;

che l'istruttoria può definirsi completa e l'istanza matura per la decisione.

*

L'istanza è infondata.

Premesso che il Direttore Sportivo della RUGBY ROVIGO DELTA SRL s.s.d., Sig. Pietro Reale, ha dedotto che *"in occasione della gara valevole per la semifinale di andata del Campionato Nazionale di Eccellenza G.S. Fiamme Oro vs Rugby Rovigo Delta si è verificato un episodio costituente, a nostro parere, un illecito tecnico commesso da un giocatore del G.S. Fiamme Oro a danno di un giocatore della nostra Società, non visto e non rilevato dall'arbitro e dai suoi assistenti:*

- *CONTATTO ZONA OCCHI (EYE GOUGING) del giocatore n. 5 del G.S. Fiamme Oro, Michele Sutto ai danni del nostro giocatore n. 5 Jean Francois Montauriol, al minuto 20'40" in occasione di un maul da noi impostata, il giocatore n. 5 del G.S. Fiamme Oro, Michele Sutto, da posizione irregolare, trascina scorrettamente fuori dalla maul il nostro giocatore n. 5 e mentre questi è girato di spalle rispetto al giocatore del G.S. Fiamme Oro, impossibilitato quindi a vedere l'avversario e in posizione manifestamente vulnerabile lontano dall'azione di gioco, viene colpito al volto dalla mano del giocatore n. 5 del G.S. Fiamme Oro con una azione vile e pericolosa per gli occhi del nostro giocatore, azione severamente condannata da World Rugby denominata EYE GOUGING*

Si allegano fotografia del volto ferito del nostro giocatore n. 5 Jean Francois Montauriol e le immagini estrapolate dalle riprese Rai relative al fatto in oggetto della presente segnalazione rilevando che le stesse ben potranno essere acquisite dal Giudice e valutate come prova ai sensi dell'Art. 41 let. B del regolamento di giustizia non essendo stato il fatto rilevato dai giudici di gara ed essendo un fallo pacificamente estraneo all'azione di gioco".

Il Presidente Esecutivo del G.S. Fiamme Oro Rugby ha depositato una corposa memoria in cui contesta ogni aspetto dell'istanza della RUGBY ROVIGO DELTA SRL s.s.d..

Considerato che la parte istante ha inquadrato l'oggetto della decisione facendo rientrare la fattispecie sottesa nel dettato dell'art. 41 lett. b) (prova televisiva) del Regolamento di Giustizia.

Che nulla è riportato nel referto arbitrale circa i fatti contestati.

Atteso che compito del Giudice di prime cure è quello di verificare dalle immagini televisive offerte, l'esistenza di un fatto violento, volontariamente commesso a gioco fermo o estraneo all'azione di gioco, non rilevato dagli ufficiali di gara o, comunque, che abbia causato lesioni gravi o gravissime;

che al Giudice Sportivo, in estrema sintesi, è richiesto dalle norme regolamentari di verificare oggettivamente se le riprese televisive o filmate, offrano anzitutto garanzia tecnica e documentale, e successivamente se il fatto sia violento e commesso volontariamente a gioco fermo o estraneo all'azione di gioco non rilevati dagli ufficiali di gara. A tale scopo, il Giudice Sportivo può assumere ogni informazione che ritiene utile (art. 60 n. 2 del Regolamento di Giustizia) e, richiamando la costante giurisprudenza dell'ufficio, il Giudice Sportivo, nel determinare la colpevolezza di un tesserato, può inoltre far uso di alcuni indici rilevatori per ritenere se l'azione sia stata compiuta e/o compiuta pienamente.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REG. DI GIUSTIZIA DELLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA IN DATA 19/5/2015

Nel caso posto all'attenzione del Giudice Sportivo non è dato rilevare alcun comportamento illecito addebitabile al giocatore Michele Sutto del G.S. Fiamme Oro Rugby.

Preliminarmente occorre chiarire che l'utilizzazione delle immagini in questione ex art. 41 lett. b del Regolamento di Giustizia, contrariamente a quanto afferma il G.S. Fiamme Oro Rugby, è ammissibile. Infatti, le immagini video fornite dall'istante hanno ad oggetto fatti che l'istante asserisce essere violenti e che - nonostante quanto rilevato dal G.S. Fiamme Oro Rugby e cioè essere riferite a fatti commessi non a gioco fermo né estranei all'azione di gioco né che abbiano causato lesioni gravi o gravissime - tuttavia sembrerebbero essere fatti non rilevati dagli ufficiali di gara. In realtà, dalla documentazione in atti non è dato di sapere se l'arbitro ed il giudice di linea - entrambi a pochi metri di distanza dal punto ove si sono svolti i fatti - abbiano valutato le condotte di entrambi i giocatori oggi coinvolti come irrilevanti ai fini dell'applicabilità del Regolamento di Giustizia (come sostiene nella sua memoria il G.S. Fiamme Oro Rugby) oppure non abbiano proprio rilevato i suddetti fatti. Ne consegue che il Giudice Sportivo ritiene ammissibile l'utilizzazione delle riprese video allegate all'istanza della RUGBY ROVIGO DELTA SRL s.s.d..

Le immagini fornite a prova della doglianza, tuttavia, non sono sufficientemente chiare per consentire al Giudice Sportivo di sanzionare la condotta illecita addebitata al giocatore Michele Sutto.

Si evidenzia anzitutto che per la World Rugby (ex IRB) con "eye gouging" si intende "*intentional digital penetration of the eye socket*" ovvero un'intenzionale penetrazione con il dito nell'orbita oculare (cfr. Memorandum IRB del 24 ottobre 2014). Dalle immagini video si vede che il giocatore Michele Sutto, partecipando al raggruppamento in piedi, tenta di allontanare gli avversari tra cui il giocatore Jean Francois Montauriol. Le immagini tuttavia sono subito tagliate e non si riesce a capire se il giocatore della squadra G.S. Fiamme Oro Rugby abbia effettivamente compiuto atti che possano configurare l'ipotesi di "eye gouging" lamentata dall'istante (e neppure un contatto con gli occhi dell'avversario che possa definirsi rischioso). Né di aiuto sono le prove fotografiche fornite dall'istante atteso che non è provato agli atti il nesso di causalità tra la ferita evidenziata da detto materiale fotografico e l'azione lamentata a danno del giocatore Jean Francois Montauriol. D'altronde, come indicato in premessa, nulla dice il referto di gara (fonte di prova privilegiata) che non riporta alcun infortunio al tesserato della squadra istante (non solo non risultano lesioni gravi o gravissime ma neppure lievi). Sul punto, è appena il caso di osservare che se vi fosse stata la lesione lamentata il giocatore della squadra istante avrebbe dovuto chiedere la sostituzione momentanea a causa di ferita sanguinante o comunque l'intervento del medico.

In ragione di ciò, stante il difetto di prova del fatto addebitato dall'istante al giocatore Michele Sutto, non si ritiene di dover irrogare alcuna sanzione.

Su tali presupposti di fatto e diritto il Giudice Sportivo ritiene non accoglibile l'istanza della RUGBY ROVIGO DELTA SRL s.s.d. per episodio di "eye gouging" contestato e che avrebbe visto coinvolti il giocatore della squadra istante Jean Francois Montauriol e il giocatore Michele Sutto del G.S. Fiamme Oro Rugby.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 27, 41 lett. b), 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia, rigetta l'istanza della RUGBY ROVIGO DELTA SRL s.s.d.; in ragione del rigetto dell'istanza, condanna la RUGBY ROVIGO DELTA SRL s.s.d. al versamento del contributo per l'accesso alla giustizia.

Roma, 22 maggio 2015

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**